REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3125/91 [4], ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 28 ottobre al 1° novembre 1991 e dal 18 al 24 novembre 1991 hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nel quarto trimestre 1991 per gli animali vivi;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 3253/91 [5] e (CEE) n. 3495/91 [6]; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS è sospeso per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
[4] GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 30.
[5] GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 33.
[6] GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 85.